

Comunicato stampa

**OPERAZIONE DI *BUY-BACK* E RELAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

Ragusa, 22 marzo 2024

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., riunitosi in data odierna, ha predisposto la relazione sull'operazione di *buy-back* e la relazione ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per i giorni 13 e 14 aprile 2024.

Entrambe le relazioni sono portate in allegato al presente comunicato.

Diffuso tramite eMarket SDIR il 22 marzo 2024 18:30:07

Disponibile all'URL: [20240322_144467.pdf \(emarketstorage.it\)](https://emarketstorage.it/20240322_144467.pdf)

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci
13 aprile - 14 aprile 2024

Operazione di *buy-back*
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ha definito le caratteristiche di un'operazione di *buy-back* ("**Buy-back**") da realizzarsi mediante il riacquisto di azioni proprie per un importo di euro 4.000.000,00, nell'ambito di un programma predeterminato, ispirato all'art. 2, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione del 8 marzo 2016 ("**Regolamento 2016/1052**") e alle Linee Guida in tema di "Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato integro" poste in consultazione dalla Consob nel luglio 2019 ("**Linee Guida Consob**").

Ai fini dell'esecuzione del Buy-back è necessaria l'approvazione assembleare della proposta formulata al punto 3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria («*acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*»).

Con la presente Relazione si intende fornire una descrizione unitaria del contesto di riferimento in cui il Buy-back si iscrive e delle finalità con esso perseguite, nonché delle caratteristiche del Buy-back, ivi inclusi i presidi definiti per la sua corretta esecuzione.

* * *

Contesto di riferimento e finalità del Buy-back

Come noto, in data 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento volto a disciplinare le modalità di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione (segmento azionario ad asta denominato "*Vorvel Equity Auction*") gestito da Vorvel Sim S.p.A., ove le azioni emesse dalla Banca sono trattate ("**Vorvel**").

Le modifiche apportate al Regolamento di Vorvel sono finalizzate a fornire agli emittenti maggiori possibilità di porre in essere iniziative a sostegno della liquidità dei titoli ed a creare i presupposti per l'ottimizzazione della ricerca del prezzo di equilibrio delle negoziazioni, attenuando lo sbilancio tra numero di azioni in vendita e numero di azioni in acquisto.

In fase di prima adozione del Regolamento, è stata data agli emittenti la possibilità di optare per la quotazione in uno dei tre comparti ("*gate*") di nuova introduzione:

- (a) il "*gate 1*" è il comparto che presenta regole di funzionamento quasi integralmente corrispondenti a quelle già in precedenza in vigore, prevedendo che, al mancato raggiungimento di una "Soglia minima" di scambi bimestrali (0,10% delle azioni in circolazione), i "Limiti minimi e massimi di inserimento dei prezzi" possano variare in un *range* di +/- 4% in più a bimestre. Resta, inoltre, attiva una "Soglia di riferimento" (pari all'1% delle azioni in circolazione), al raggiungimento della quale o, comunque, almeno una volta l'anno si determina una revisione del "Prezzo di riferimento" a cui applicare le citate bande di oscillazione;
- (b) il "*gate 2*" è il comparto riservato alle azioni degli emittenti che intendano intraprendere iniziative per migliorare la liquidabilità dei propri titoli con la finalità di ridurre il disequilibrio tra numero di azioni in vendita e numero di azioni in acquisto. Nello specifico, è prevista una maggiore articolazione delle percentuali di azioni scambiate (rispettivamente, 0,80%, 1,00% e 1,20%) al raggiungimento delle quali si opererà un progressivo restringimento della banda iniziale di oscillazione dei

prezzi (rispettivamente, +/-8%, +/-6% e +/-4%). Anche per tale *gate* rimangono operanti la Soglia minima bimestrale dello 0,10% e la Soglia di riferimento, in merito alla quale tuttavia è stata concessa agli emittenti la facoltà di optare tra un *range* di valori compreso tra l'1% e il 3%;

- (c) il “*gate 3*”, infine, è pensato per le azioni prive di un sostanziale disequilibrio tra vendite e acquisti. Per tale comparto, il Prezzo di riferimento viene rideterminato bimestralmente o al raggiungimento della soglia fissa dello 0,50% di azioni scambiate; ad ogni rideterminazione del Prezzo di riferimento, la banda di oscillazione dei prezzi delle proposte di negoziazione è fissa e pari al +/-8%.

La permanenza nei *gate 2 e 3* è condizionata al raggiungimento di una quantità minima di azioni scambiate in ciascun periodo di osservazione annuale.

In conformità a quanto reso noto al mercato con comunicato stampa pubblicato in data 19 dicembre 2023, la Banca ha optato per l'avvio delle negoziazioni sul *gate 2* e, in continuità con le scelte effettuate in vigore del precedente Regolamento, ha scelto una Soglia di riferimento del 3%.

In tale contesto, il Buy-back su cui verte la presente relazione assolve alla finalità primaria di sostenere la liquidità del titolo su Vorvel, in tal modo agevolando la liquidabilità dell'investimento in azioni, quale ulteriore intervento promosso dalla Banca in aggiunta all'attività di *liquidity providing*.

Si intende così confermare l'immagine di una banca solida e a servizio dei propri *stakeholder*, che intraprende ogni tentativo per ricercare condizioni di maggiore regolarità degli scambi sul mercato, nel rispetto delle relative regole e della parità di trattamento tra i partecipanti al capitale.

Banca d'Italia, con provvedimento prot. n. 0606983/24 del 22 marzo 2024, ha concesso l'autorizzazione amministrativa al riacquisto di azioni proprie, funzionale all'esecuzione del Buy-back.

Caratteristiche del Buy-back

2.1. Le caratteristiche del Buy-back qui descritte sono state individuate sulla base di un'approfondita analisi preliminare, che richiede ora un'attività di implementazione, ad esito della quale potrebbe rendersi necessario apportare a tali caratteristiche alcune modifiche.

Come già accennato, nell'ambito del Buy-back è previsto il riacquisto di azioni proprie su Vorvel per un importo di euro 4.000.000,00. L'attività di riacquisto, pur essendo di primaria competenza consiliare (art. 38, comma 3, lett. g dello Statuto sociale), richiede ora l'approvazione, ai sensi dell'art. 132, comma 3-bis, del TUF e dell'art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), della proposta formulata al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Tale attività verrà effettuata, a norma dell'art. 132, comma 1, del TUF, assicurando la «*parità di trattamento tra gli azionisti*», secondo modalità che, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, «*non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in*

vendita».

Il Buy-back predeterminato, ispirato (compatibilmente con la microstruttura di Vorvel) all'art. 2, comma 1, del Regolamento 2016/1052 e alle Linee Guida Consob, permette di valorizzare la centralità di Vorvel quale sede di esecuzione delle negoziazioni su azioni emesse dalla Banca e spiega la sua efficacia in senso "verticale", consentendo ad alcuni azionisti la liquidazione anche totale dell'investimento (o, comunque, l'integrale esecuzione dell'ordine di vendita da essi impartito). Le regole di funzionamento del mercato privilegiano, infatti, il criterio cronologico di inserimento degli ordini di vendita e, per tale via, viene data integrale esecuzione agli ordini nella relativa sequenza temporale sino a concorrenza delle quantità acquistate per singola asta.

Sempre al fine di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento, si avrà cura di comunicare tutti gli elementi del Buy-back con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di avvio degli acquisti. Va, infatti, segnalato che il Regolamento di funzionamento di Vorvel prevede la possibilità di immettere ordini validi per un orizzonte temporale massimo pari a 60 giorni. Per l'effetto, tutti gli ordini pendenti sul mercato alla data di pubblicazione dei dettagli informativi relativi al Buy-back saranno necessariamente giunti a scadenza alla data di avvio degli acquisti.

L'importo degli acquisti per ciascuna singola asta sarà predeterminato e reso noto al mercato nell'ambito della menzionata comunicazione. Il prezzo, anch'esso reso noto al mercato con le medesime modalità, corrisponderà al c.d. "Limite minimo di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo" (definito dal Regolamento di funzionamento di Vorvel come limite di variazione del prezzo di inserimento degli ordini e di validazione del "Prezzo teorico d'asta" rispetto al "Prezzo di riferimento") che, in considerazione delle caratteristiche del mercato, è per le azioni emesse dalla Banca normalmente pari al "Prezzo teorico d'asta" (in sostanza il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari).

Nelle attuali condizioni di mercato, il prezzo di acquisto sarebbe pari a euro 12,10. Conseguentemente, il numero massimo di azioni riacquistabili attraverso il Buy-back sarebbe pari a 330.578, per un importo corrispondente appunto a euro 4.000.000,00.

Superato il vaglio assembleare, è aspettativa del Consiglio di Amministrazione che il Buy-back possa avere avvio nella seconda metà del mese di luglio, previa pubblicazione dei relativi dettagli informativi con un preavviso, come detto, di almeno 60 giorni. Si precisa che, durante l'esecuzione del Buy-back, l'operatività del *liquidity provider* risulterà sospesa.

Ai fini della corretta realizzazione del Buy-back sono stati definiti, nell'interesse degli azionisti, i più opportuni presidi.

Un ruolo centrale assume – oltre alla presente relazione illustrativa – il comunicato al pubblico recante l'annuncio al mercato dei contenuti dettagliati del piano di riacquisto predeterminato.

Degno di menzione in questa sede è anche un ulteriore presidio, già da tempo stabilmente adottato dalla Banca ai fini dell'attività di raccolta degli ordini di vendita su azioni di propria emissione conferiti da azionisti-clienti, che pertanto detengano le azioni in custodia e

amministrazione presso la Banca stessa.

Il riferimento è all'applicativo, denominato "BapR+" (distribuito in forma di *app* e *webapp*), il quale, da un lato, risulterà idoneo ad agevolare il conferimento degli ordini di vendita anche nell'ambito del Buy-Back, dall'altro, consentirà di allineare su un'unica scala cronologica tutti gli ordini raccolti.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di BapR confida che il Buy-back possa essere favorevolmente percepito da tutti gli *stakeholder* coinvolti, testimoniando ulteriormente l'impegno profuso dalla Banca allo scopo di sostenere la liquidità delle azioni di propria emissione su Vorvel.

Ai fini dell'esecuzione del Buy-back vogliate, in conclusione, approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Ragusa, 22 marzo 2024

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
dott. Arturo Schinà

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci
13 aprile - 14 aprile 2024

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine
del giorno in parte ordinaria, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58**

***«Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti»***

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno: *«acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti»*.

Premessa

Come già rappresentato in occasione delle Assemblee ordinarie dei Soci 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, a Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., in quanto emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano – ai sensi del comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) – le disposizioni ivi previste in materia di *«acquisto di azioni proprie e della società controllante»*. Ne deriva, pertanto, che anche per la Banca *«gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti»*, secondo le modalità dettate dall'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c.s.m. (“**Regolamento Emittenti**”).

La presente relazione (“**Relazione**”) è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 22 marzo 2024, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet aziendale (www.bapr.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.

Essa va letta in coordinamento con la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in tema di “*Operazione di buy-back*”, anch'essa approvata in data 22 marzo 2024 e resa pubblica con le medesime modalità, i cui contenuti devono intendersi qui incorporati (“**Relazione Buy-back**”).

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

Si ritiene opportuno ricordare le motivazioni per le quali è richiesto il passaggio assembleare per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. In ragione della forma societaria di BaPR, la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1, e 150-bis, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), a mente del quale *«l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società»*.

Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a *«disporre l'acquisto di azioni della Società»*. La medesima previsione rimette, altresì, agli amministratori la facoltà di “ricollocare” oppure annullare le azioni acquistate. Non trovano quindi applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., norme che, quanto alle società per azioni, rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di

azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

L'art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, previsione applicabile anche a BapR, stabilisce che *«la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate»*. La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Preme, altresì, ricordare che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificato (**"CRR"**), sicché ogni intervento di acquisto di azioni potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi previamente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono, peraltro, escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di acquisto di azioni proprie nei casi di rimborso previste dallo Statuto sociale.

Fatta esclusione per i menzionati casi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità:

(a) Attività di sostegno della liquidità del titolo

Come noto, la Banca ha attivato in data 24 giugno 2019 (prima tra le banche popolari) una iniziativa a sostegno della liquidità delle proprie azioni (poi avviata da molte altre), conferendo ad Equita Sim S.p.A. (**"Equita"**), intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, l'incarico di acquistare azioni della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. su cui esse sono trattate (**"Vorvel"**). In data 19 dicembre 2023, la Banca ed Equita – in vista dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2024, del nuovo Regolamento di Vorvel in conformità alle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Vorvel Sim S.p.A. in data 28 settembre 2023 – hanno sottoscritto un contratto volto a consentire la prosecuzione dell'attività di sostegno della liquidità del titolo coerentemente con le previsioni dettate dal nuovo Regolamento.

Ad oggi, prima dell'intervento sul mercato nell'asta odierna, il controvalore delle azioni complessivamente riacquistate, per il tramite di Equita, nell'ambito delle attività di sostegno della liquidità avviata nel 2019 è stato pari ad euro 10.433.623,30.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno persistere nell'operatività affidata ad Equita, al fine di ulteriormente sostenere la liquidità delle azioni, supportando il regolare svolgimento delle negoziazioni su tali strumenti nel rispetto della normativa vigente.

Tale operatività, che ha luogo con risorse messe a disposizione dalla Banca sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici e i rischi derivanti da tale attività, è ispirata alla prassi di mercato ammessa adottata con delibera Consob n. 21318 del 7

aprile 2020 (“**Prassi di mercato Consob**”).

(b) Iniziativa mutualistico-solidaristica

La Banca ha in corso una iniziativa mutualistico-solidaristica volta ad alleviare il disagio avvertito da Soci che versino in particolari situazioni di bisogno (sussistenti in presenza di condizioni reddituali particolarmente disagiate e di specifiche patologie mediche). Alla data odierna il controvalore delle azioni riacquistate nell’ambito dell’iniziativa è stato pari ad euro 1.574.706,80. Sono state così soddisfatte le richieste presentate da n. 159 azionisti, aventi diritto ai sensi del Regolamento disciplinante l’iniziativa.

Al fine di consentirne la prosecuzione si rende necessaria una nuova delibera assembleare, fermo restando che l’iniziativa deve mantenere comunque natura straordinaria.

Si rammenta che l’intervento può avere luogo solo al di fuori dall’ordinaria sede di negoziazione delle azioni, per quanto, in ogni caso, il riacquisto da parte della Banca viene effettuato ad un prezzo equivalente al prezzo tempo per tempo espresso dalla sede di esecuzione ufficiale. Pertanto, per poter essere conforme a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. “MiFIR”), l’iniziativa deve dar luogo ad operazioni di riacquisto «*non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie*».

(c) Operazione di *buy-back*

Come ampiamente descritto nella Relazione Buy-back, cui si fa rinvio, il Consiglio di Amministrazione ha definito le caratteristiche di un’operazione di *buy-back*, da realizzarsi mediante il riacquisto di azioni proprie su Vorvel per un importo di euro 4.000.000,00 (“**Buy-back**”).

Il Buy-back consiste, in particolare, in un programma di riacquisto predeterminato, ispirato all’art. 2, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione del 8 marzo 2016 e alle Linee Guida in tema di “Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato integro” poste in consultazione dalla Consob nel luglio 2019 (“**Linee Guida Consob**”).

(d) Costituzione di un c.d. “magazzino titoli”

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende riservarsi la possibilità di costituire un magazzino titoli da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall’ordinamento, ivi inclusa la facoltà di dare corso alla successiva assegnazione delle azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Banca stessa o di eventuali società collegate.

La Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”) e per le finalità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) ovvero alla successiva lettera (e) potranno essere imputate alle finalità di costituzione del

magazzino titoli.

(e) Altro

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ritiene opportuno riservarsi la possibilità di acquistare azioni proprie nel caso ciò si dovesse rendere necessario e per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, anche fuori della sede di negoziazione e sempre nel rispetto dei limiti dello Statuto e della normativa tempo per tempo applicabile.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie, in ragione della forma giuridica di BapR, sono dettati dall'art. 2529 cod. civ. In ogni caso, le operazioni di acquisto di azioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto rispetti i limiti previsti dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 CRR.

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca sono prive di valore nominale.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Come detto, BapR è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni e, pertanto, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, del cod. civ.

In ogni caso, si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 4.411.721 azioni proprie, pari al 15,28% del capitale sociale. Le società controllate dalla Banca non detengono azioni emesse da BapR.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti

Come detto, l'art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, applicabile alla Banca in virtù del disposto di cui al comma 3-bis dell'art. 132 del TUF, rende necessaria un'approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie dalla Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2025, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

L'autorizzazione all'annullamento, alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della

necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, delle azioni in portafoglio.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al valore definito dall'Assemblea al punto 4 dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata su Vorvel – si ha riferimento all'attività di sostegno della liquidità del titolo, al Buy-back ed alla costituzione di un magazzino titoli – in coerenza con quanto previsto dalla Prassi di mercato Consob, dalle Linee Guida Consob e dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento all'iniziativa mutualistico-solidaristica ed alle ulteriori ipotesi residuali sopra richiamate – in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato su Vorvel nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo alle ipotesi di cui alle lettere (a) e (d) del paragrafo 1 (attività di sostegno della liquidità del titolo e costituzione di un magazzino titoli), saranno seguite le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter) e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, ovvero sia: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) su sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; e (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Con riguardo alle ipotesi di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 (operazione di *buy-back*), le modalità utilizzate saranno coerenti con quanto previsto dal già richiamato art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, ovvero sia su Vorvel, secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Con riguardo all'ipotesi di cui alle lettere (b) e (e) del paragrafo 1 (iniziativa mutualistico-

solidaristica ed ulteriori ipotesi residuali), le modalità utilizzate saranno sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e d-bis), del Regolamento Emittenti, ovverosia tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio, eventualmente anche al di sotto della soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v), del TUF (come precisate dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Quanto alle operazioni di annullamento, cessione o agli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie, potrà essere utilizzata qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite, tra cui l'assegnazione dei titoli ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Banca o di eventuali società collegate.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Ragusa, 22 marzo 2024

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
dott. Arturo Schininà